

Biella, 2 ottobre 2015

## **DAL 5 OTTOBRE DIVENTA DIGITALE IL CERTIFICATO DI PROPRIETA' DEI VEICOLI**

**Gentile Cliente,**

la presente per informare che, a partire da lunedì, chiunque acquisti un veicolo, nuovo o usato, non riceverà più il consueto Certificato di Proprietà cartaceo, il quale sarà sostituito dalla sua versione integralmente digitale, custodita negli archivi informatici del PRA. Al proprietario infatti sarà rilasciata una ricevuta dell'avvenuta registrazione che conterrà anche il codice di accesso personalizzato con il quale visualizzare online il documento.

L'introduzione del Certificato di Proprietà digitale intende aumentare la sicurezza intrinseca del documento, elimina le frodi legate al furto o alla falsificazione del documento cartaceo e solleva gli automobilisti da numerose incombenze tra cui denunciare lo smarrimento e richiedere il duplicato.

Al fine di rendere facilmente comprensibili, agli operatori del settore nostri clienti, le novità introdotte e delle conseguenti ripercussioni che le stesse avranno sulle pratiche che lo studio dovrà gestire abbiamo pensato fosse necessario produrre un documento chiarificatore degli aspetti operativi e procedurali conseguenti.

### **Aspetti operativi**

La presenza del CDP Digitale (CDPD) modifica sostanzialmente le modalità di presentazione delle formalità non solo sotto il profilo procedurale, ma anche sotto il profilo della documentazione da allegare alla formalità.

In sostanza, a partire dalle formalità richieste dalla suddetta data, il CdP non sarà più stampato ma sarà prodotto digitalmente e conservato dal PRA nei propri Archivi magnetici. Dal 5 di ottobre in poi quindi, il nostro studio si troverà di fronte a due possibili situazioni:

- 1) il cliente con CdP cartaceo;
- 2) il cliente con CdP Digitale (CDPD).

Nel primo caso procederemo all'espletamento della pratica come abbiamo sempre fatto; l'unica differenza è la stampa di una ricevuta del CdP Digitale (CDPD) su carta semplice, sostitutiva del CdP cartaceo su apposito modulo (pdf in formato A4) dell'avvenuto espletamento della formalità, recante le informazioni base della formalità stessa e tutti i riferimenti (codici di accesso) per la visualizzazione della ricevuta e quindi il CDP Digitale (CDPD) (al fine di verificarne l'autenticità) in qualsiasi momento dall'utente attraverso la lettura, mediante smartphone o altro dispositivo idoneo, del QR-code presente sulla ricevuta.

Nel secondo caso invece useremo una nuova applicazione denominata GAD (Gestione Atto Digitale), disponibile dal 5 ottobre 2015, per stampare il CdP Digitale (CDPD) contenente l'atto che verrà poi lavorato seguendo le procedure finora utilizzate. Anche in questo caso, invece di stampare e dare in mano al cliente il CdP cartaceo, verrà rilasciata la sola ricevuta del CdP Digitale (CDPD) sopra descritta.

In entrambi i casi tale ricevuta verrà emessa anche a fronte di formalità accettate senza rilascio di CDP Digitale (CDPD).

Come detto in precedenza, tale Certificato viene conservato negli Archivi del PRA ma la "proprietà" dello stesso resta in capo all'intestatario del veicolo e quindi solo quest'ultimo (o un eventuale soggetto avente titolo) può disporne.

Pertanto al momento della presentazione di una formalità è necessario che il nostro studio, il quale "preleva" dai suddetti Archivi il CDP Digitale (CDPD) per allegarlo al fascicolo, sia autorizzato ad accedere al Certificato dal soggetto intestatario del veicolo o da un eventuale avente titolo (o da un terzo, delegato dai citati soggetti) tramite una Delega, prodotta in automatico dalle nuove procedure, che deve essere obbligatoriamente allegata al fascicolo della formalità, pena ricusazione della stessa.

Non da "titolo" all'utilizzo del CDPD la mera esibizione della ricevuta da parte di soggetto diverso da quelli sopra citati.

### **Aspetti procedurali**

Per la gestione di una formalità avente ad oggetto un veicolo già munito di un CDP Digitale (CDPD), l'interessato dovrà presentarsi (direttamente o tramite un soggetto delegato all'utilizzo dello stesso certificato presso il nostro studio che ricordo è qualificato Sportello Telematico dell'Automobilista (STA).

Il nostro operatore, in primo luogo, verificherà se l'ultimo CdP rilasciato per il veicolo oggetto della richiesta sia digitale o cartaceo. Per effettuare tale verifica l'Operatore STA avrà a disposizione una nuova applicazione denominata "VERIFICA TIPO CDP". Per ottenere l'informazione sarà necessario digitare il numero di targa e il tipo veicolo (campi obbligatori) e il codice fiscale (campo facoltativo) del soggetto. La procedura restituirà l'informazione se, a fronte di quel veicolo, risulta emesso un CDP Digitale (CDPD) e, nel caso in cui sia stato inserito anche il codice fiscale, se lo stesso corrisponde al codice fiscale di uno dei soggetti presenti sul certificato (intestatario, locatario, usufruttuario, acquirente PRO).

Nel caso in cui non risulti emesso un CDP Digitale (CDPD) la pratica dovrà essere gestita con i processi operativi tradizionali, ad eccezione del fatto che, una volta espletata la formalità, non verrà più emesso un nuovo CdP cartaceo ma verrà prodotto il CdP Digitale.

Qualora, invece, risulti rilasciato un CDP Digitale (CDPD), il nostro operatore si accerterà se il soggetto che sta effettuando la richiesta abbia o meno un titolo per accedere al Certificato. A tal proposito si evidenzia che l'accesso al CDP Digitale (CDPD) è autorizzato solo agli stessi soggetti che oggi hanno titolo a richiedere un duplicato del CdP cartaceo (non è sufficiente come titolo la mera esibizione della ricevuta).

**ATTENZIONE:** Il soggetto Delegato dovrà presentarsi allo STA munito di **Delega** sottoscritta dall'intestatario/avente titolo (es. erede) per la presentazione della formalità e il trattamento del CDP Digitale (CDPD). Il modello della suddetta Delega è disponibile sul Sito istituzionale dell'ACI (<http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-praticheauto/modulistica-pra.html>)

Se le verifiche effettuate dal nostro Operatore avranno esito positivo questi "prenderà in carico", attraverso la procedura GAD, il CDP Digitale (CDPD) per impedirne l'utilizzo da parte di altri Operatori (così come avviene oggi con la consegna materiale del CdP cartaceo). Tale "presa in carico" del CDPD avviene attraverso l'inserimento di alcune informazioni relative all'uso che si intende fare del documento.

La procedura richiederà inoltre di precisare a che titolo il soggetto sta effettuando la richiesta di accesso al CDPD: Intestatario/avente titolo - Delegato - Legale rappresentante - Demolitore - altro (es. Tutore, Amministratore di sostegno, Curatore fallimentare, ecc.) ed a seconda delle opzioni inserite l'applicazione proporrà la relativa maschera di inserimento dati.

Una volta completato l'inserimento dei dati, la procedura predisporrà il contenuto del supporto cartaceo da utilizzare per la presentazione della formalità e lo memorizzerà in Archivio. Il tutto verrà stampato su carta bianca formato A4 e costituirà il supporto cartaceo da utilizzare necessariamente per la predisposizione della richiesta di formalità da presentare al PRA.

### **Particolari tipi di formalità.**

**Duplicato del cdp e rilascio del CDP Digitale (CDPD):** l'introduzione del CDP Digitale (CDPD) risidente negli Archivi magnetici del PRA fa venire meno il rischio di smarrimento/furto e deterioramento dello stesso e quindi viene meno la necessità di richiedere formalità di duplicato.

La richiesta di duplicato rimane invece in presenza di CdP cartaceo. In questo caso a partire dal 5 ottobre p.v., a fronte di richiesta di duplicato di CdP, verrà rilasciato un CDP Digitale (CDPD).

**Richiesta trascrizione con salto di continuità:** in presenza di richiesta di trascrizione di trasferimento di proprietà di un veicolo da parte di proprietario non intestatario al PRA (ex art. 2688 c.c.), come noto, costituisce presupposto necessario per procedere alla trascrizione dell'atto di vendita la presentazione dell'originale del cdp. Qualora sia stato rilasciato il CDP Digitale (CDPD), di fatto tale documento già è presente nei sistemi informativi aci. pertanto, oltre ad allegare il titolo di vendita nel quale sia espressamente indicata dal venditore la qualità di proprietario non intestatario al PRA, la parte richiedente dovrà allegare obbligatoriamente - a pena ricusazione della formalità - anche la delega all'utilizzo del CDP Digitale (CDPD) rilasciata dall'intestatario/avente titolo (es: erede).

**Iscrizione di ipoteca legale/convenzionale:** Dal momento che il del cdp risiede già nell'Archivio ACI in formato digitale, di fatto vengono meno le disposizioni previste dall'art. 25 del RD n. 1814/1927 in materia di obbligo di consegna del documento di proprietà da parte del debitore e del relativo procedimento di interpello in caso di rifiuto del debitore a consegnare tale documento. In questo caso, l'atto costitutivo di ipoteca costituisce titolo per il creditore per accedere al del CDP Digitale (CDPD). Le disposizioni del RD citate ovviamente rimangono in vigore in presenza di CdP cartaceo.

**Formalità in odio alla parte:** rimangono invariate le modalità per le annotazioni di formalità per le quali, ai sensi dell'art. 10 DM n. 514/1992, non è necessaria la presentazione del CDP Digitale (CDPD) (cd. "*formalità in odio alla parte*").

**Radiazioni per esportazione:** rimangono invariate le disposizioni in materia di radiazione per esportazione da soggetto avente titolo. Si precisa, tuttavia, che in presenza di CDP Digitale (CDPD) con allegato atto di vendita ex art. 2688 c.c. è necessario allegare o il "*titolo*" precedente non trascritto (cioè quello da intestatario a acquirente / proprietario non intestatario al PRA) oppure la Delega all'utilizzo del CDP Digitale (CDPD) sottoscritta dall'intestatario / Avente titolo.

A disposizione per ulteriori chiarimenti,  
con l'occasione a porgere i più Cordiali Saluti.

AGENZIA MDC S.r.l.

RIPRODUZIONE VIETATA